

## ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO AMMINISTRATIVO RETRIBUZIONI E CV PER INCARICHI POLITICI

Il Consiglio di Istituto è composto dal Dirigente Scolastico, dai rappresentanti dei genitori, dei docenti e del personale ATA.

Viene eletto allo scopo di elaborare e adottare gli indirizzi generali della scuola, nonché di determinare come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico.

E' presieduto da un genitore eletto.

Per la presidenza, l'attuale composizione e i dettagli, si rimanda al file allegato.

### **Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico**

Informazioni pubblicate in ottemperanza all'art. 14 del D. Lgs. 33/2013.

- [Atto di nomina o di proclamazione](#)
- Indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo: il Consiglio d'Istituto viene eletto ogni tre anni.
- Permanenza di legge delle informazioni sul sito: le informazioni qui riportate saranno disponibili per i tre anni di validità del Consiglio d'Istituto e per i tre anni successivi.

### **Provvedimenti degli organi di indirizzo politico**

I provvedimenti del Consiglio d'Istituto sono visibili all'[Albo d'Istituto](#).

### **Retribuzioni e CV per incarichi politici**

La partecipazione al Consiglio d'Istituto è elettiva, ma priva di qualsiasi retribuzione.

Non è prevista la presentazione di alcun curriculum per essere eleggibili, né da parte della componente docenti, né per i genitori degli alunni che svolgono il compito di rappresentanza delle famiglie.

### ***Norma di riferimento***

#### ***Dlgs 33/2013***

*Articolo 13, comma 1, lettera a*

*1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento.*

*Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:*

*a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;*

*Art. 14 - Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico*

*1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:*

*a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;*

*b) il curriculum;*

*c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;*

*d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;*

*e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;*

*f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.*

*2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.*